PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE INDIRETTAMENTE DALLO STATO E PER LA SISTEMAZIONE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE SOCIETA' DI CUI LO STATO E' AZIONISTA UNICO

Art. 1

Razionalizzazione delle dismissioni azionarie

Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni azionarie indirettamente possedute dal Tesoro, il Ministro del tesoro, secondo le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' acquisire, anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato, partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche assumendo, a fronte del valore delle partecipazioni trasferite, determinato ai sensi del comma 2, passivita' delle societa' stesse di pari importo. All'acquisto di dette partecipazioni, nonche' all'estinzione delle eventuali passivita' assunte dal Tesoro ai sensi del presente comma, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, con le modalita' stabilite con appositi decreti del Ministro del tesoro, che possono prevedere il subentro del Tesoro negli eventuali rapporti attivi e passivi posti in essere dalla societa' cedente in relazione alle partecipazioni trasferite. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro e' determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la societa' cedente, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. In via provvisoria il valore minimo di trasferimento delle partecipazioni e' individuato, con i decreti di cui al comma 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato ed e' successivamente conguagliato rispetto all'eventuale maggior valore risultante dalla valutazione dei consulenti. La reintegrazione del Fondo di cui al comma 1 avviene con i proventi netti della dismissione delle partecipazioni acquisite dal Tesoro ai sensi del presente articolo, con le modalita' previste dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le somme confluite nel predetto Fondo, derivanti dall'eventuale maggior importo ricavato dalla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1 rispetto al valore delle azioni determinato secondo quanto previsto dal comma 2, al netto dei costi sostenuti, sono destinate all'estinzione di un corrispondente importo di passivita' della societa' cedente, secondo le modalita' previste con apposito decreto del Ministro del tesoro. In assenza di passivita' da estinguere, il Tesoro corrispondera' i maggiori importi, ricavati dalla dismissione, alla societa' cedente. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente

decreto, si provvede ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di ristrutturazione societaria preordinate alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse. Si applica l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

Versione in vigore dal 23 novembre 1996, non più in vigore dal 23 gennaio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle societa' di cui lo Stato e' azionista unico
Estremi	Decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-l-accelerazione-delle-procedure-di/art-1-razionalizzazione-delle-dismissioni-azionarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it